studiogiordano
E ASSOCIATI

INFORMATIVA AI CLIENTI

ANNO 2026/11

AGGIORNAMENTO FISCALE NOVEMBRE

NUOVO TESTO UNICO IVA – PRINCIPALI NOVITÀ E INDICAZIONI OPERATIVE

PREMESSA

Dal 1.1.2027 entra in vigore il D.Lgs. 19.1.2026, n. 10, cioè il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sul valore aggiunto che razionalizza in un unico testo la normativa dell'IVA frammentata vigente fino al 31.12.2026 tra il D.P.R. 26.10.1972, n. 633, il D.L. 30.8.1993, n. 331, e altri provvedimenti.

La riforma del Testo Unico IVA, quindi, non modifica le aliquote o le regole sostanziali dell'imposta, ma ne riorganizza l'intera struttura secondo l'architettura della Direttiva comunitaria, accorpando le norme finora sparse nel D.P.R. 633/1972 e in decreti speciali.

Restano pertanto invariati:

- i presupposti delle operazioni imponibili;
- le aliquote IVA;
- i principali obblighi dichiarativi e contabili;
- le regole fondamentali in materia di detrazione e versamento dell'imposta

Dal nuovo anno, invece, cambieranno molti riferimenti degli articoli per la fatturazione e la contabilità, ad esempio reverse charge, prestazioni esenti, operazioni con l'estero.

Fino al 31 dicembre 2026 continueranno invece a trovare applicazione, in via generale, le disposizioni IVA attualmente vigenti.

NUOVA NUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI

Il passaggio al Testo unico IVA, che diventerà concretamente efficace a partire dal 1° gennaio 2027, riordina le disposizioni vigenti e aggiorna i riferimenti normativi, ferme restando le modifiche di coordinamento e quelle introdotte da specifici provvedimenti.

La nuova architettura si articola in 18 Titoli e 171 articoli, corredati da 4 nuove Tabelle che prendono il posto delle vecchie partizioni merceologiche:

Nuova Tabella	Ambito di applicazione
Tabella A	Prodotti agricoli, ittici e beni/servizi ad **aliquota ridotta (4%, 5%, 10%)**
Tabella B	Prodotti soggetti a discipline e vincoli specifici previsti dai trattati UE
Tabella C	Spettacoli e attività ricreative (determinazione forfettaria base/detrazione)
Tabella D	Oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione per il **regime del margine (art. 143)**

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)
Tel +39 080 5020163 – F +39 080 5020891
informative@giordanoandpartners.it

studiogiordano
E ASSOCIATI

INFORMATIVA AI CLIENTI

ANNO 2026/11

RACCORDO TRA VECCHI E NUOVI RIFERIMENTI NORMATIVI

Il nuovo Testo Unico prevede uno specifico meccanismo di raccordo tra i vecchi e i nuovi riferimenti normativi.
In particolare, l'art. 170 stabilisce che, quando leggi, regolamenti, decreti o altri provvedimenti fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal medesimo articolo, il riferimento deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni del nuovo Testo Unico IVA.

Tale previsione è stata introdotta per assicurare continuità al sistema normativo e agevolare il passaggio dalla disciplina contenuta nel D.P.R. n. 633/1972 a quella contenuta nel nuovo Testo Unico.

Di conseguenza, il mantenimento del solo riferimento alla disposizione previgente non comporta, di per sé, l'invalidità della fattura, purché il trattamento IVA applicato e gli altri elementi obbligatori siano corretti. Resta opportuno aggiornare i riferimenti normativi.

LE PRINCIPALI NOVITÀ NELLA NUMERAZIONE

Tra le corrispondenze più importanti tra vecchi e nuovi riferimenti normativi si segnalano:

- **Operazioni esenti: art. 10 DPR 633/72 → art. 37.**
- **Esportazioni: art. 8 → art. 45.**
- **Cessioni intracomunitarie: art. 41 DL 331/93 → art. 39.**
- **Detrazione IVA: art. 19 → art. 56.**
- **Reverse charge: art. 17 → art. 64.**
- **Split payment: art. 17-ter → art. 65.**
- **Fatture: artt. 21 e 21-bis → artt. 72 e 73.**
- **REGIME DEL MARGINE: ART. 36 DL 41/95 → ART. 143 E TABELLA D.**

ESPORTAZIONI: IMPORTANTE CHIARIMENTO SULLA PROVA DELL'OPERAZIONE

Tra le disposizioni di maggiore interesse operativo figura il chiarimento contenuto nell'articolo 45, dedicato alle operazioni non imponibili connesse alle esportazioni.

La norma precisa che le cessioni all'esportazione effettuate mediante trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio dell'Unione europea continuano a beneficiare del regime di non imponibilità IVA purché l'uscita dei beni sia adeguatamente provata mediante la documentazione doganale.

Particolare rilievo assume la precisazione secondo cui, ai fini della documentazione dell'operazione, non assume rilevanza il fatto che i documenti di trasporto o gli altri documenti idonei siano emessi direttamente dagli spedizionieri o dai trasportatori anziché dal cedente.

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)
Tel +39 080 5020163 – F +39 080 5020891
informative@giordanoandpartners.it

Più che introdurre una nuova disciplina, la disposizione fornisce un importante chiarimento normativo e recepisce orientamenti interpretativi già consolidati nella prassi operativa, contribuendo a rafforzare la certezza giuridica per gli esportatori.

DETRAZIONE DELL'IVA

Un'altra rilevante modifica alla disciplina IVA riguarda i termini entro i quali è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.

L'articolo 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, entrato in vigore il 12 agosto 2026, ha ampliato il termine per esercitare il diritto alla detrazione, intervenendo sia sul D.P.R. n. 633/1972 sia sul nuovo Testo Unico IVA, applicabile dal 1° gennaio 2027.

Il diritto può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto, alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

In sostanza, viene ampliato il periodo di tempo a disposizione del contribuente per esercitare la detrazione dell'IVA, evitando che il diritto venga perso per il semplice decorso del termine annuale.

IL REGIME NAZIONALE DI FRANCHIGIA

Va tenuto presente che l'art. 157 del DL.gs. non ha modificato il regime forfettario (salvo la denominazione di "regime nazionale di franchigia") previsto per le persone fisiche ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della L. 23.12.2014, n. 190, che, dal 1.1.2027, sarà disciplinato dagli articoli da 232 a 241 del D.Lgs. 19.6.2026, n. 117 (cioè il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi) con conseguente nuova indicazione nelle fatture emesse.

FATTURE A CAVALLO D'ANNO

Particolare attenzione va prestata alle fatture relative ad operazioni effettuate a fine anno, ma ricevute nell'anno successivo.

Ad esempio, una fattura relativa a una operazione effettuata nel mese di dicembre 2026, ricevuta nel mese di gennaio 2027, non potrà essere inserita nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2026, in quanto a tale data il documento non era ancora stato ricevuto.

Su questo punto la disciplina resta invariata.

Prima della riforma, secondo l'Agenzia delle Entrate, il recupero nell'anno dell'operazione era possibile solo per le fatture già ricevute entro il 31 dicembre e registrate dopo. Quelle ricevute a gennaio si detraevano solo nell'anno di ricezione.

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)
Tel +39 080 5020163 – F +39 080 5020891
informative@giordanoandpartners.it

Dopo il D.Lgs. 148/2026 si hanno due strade:

- Detrazione nell'anno di ricezione. L'IVA si detrae a partire dalla liquidazione di gennaio 2027, con la registrazione ordinaria.
- Detrazione anticipata nell'anno dell'operazione. La fattura va annotata in un apposito sezionale del registro acquisti, destinato alle fatture ricevute nel 2027 con diritto sorto nel 2026. L'IVA concorre così alla dichiarazione annuale relativa al 2026. Per ottenerlo, la fattura deve essere ricevuta e annotata prima della presentazione di quella dichiarazione, che scade il 30 aprile 2027.

IMPATTO SUI SISTEMI GESTIONALI E SUI CODICI IVA

Il principale effetto operativo sarà rappresentato dalla necessità di aggiornare i riferimenti normativi presenti nei propri sistemi gestionali.

Dal 1° gennaio 2027, a seconda delle modalità di adeguamento adottate dalla software house, potrà essere necessario utilizzare nuovi codici IVA per registrare le medesime operazioni.

Inoltre, le stampe e le ristampe dei registri IVA dovranno riportare i riferimenti normativi corretti per l'annualità interessata, mantenendo quelli previgenti per le annualità anteriori al 2027.

Per facilitare la consultazione delle disposizioni interessate dal riordino, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato stampa n. 111 del 19 ottobre 2026, ha reso disponibile TrovaTU, uno strumento di ricerca e raffronto della normativa tributaria. Il servizio, accessibile all'indirizzo https://trovatu.finanze.gov.it/app/cerca, permette di ricercare le norme contenute negli otto Testi unici approvati e di risalire alla loro precedente collocazione legislativa. È inoltre possibile verificare quali disposizioni siano state modificate o abrogate e confrontare il testo previgente con quello risultante dal riordino.

***

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento …

Distinti saluti

Attenzione: *Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.*

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)
Tel +39 080 5020163 – F +39 080 5020891
informative@giordanoandpartners.it